



Comune di SPIRANO

***Cümü de Spirà***

Provincia di Bergamo • Bèrghem

---

**REGOLAMENTI**

# **Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa**

**Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 86 del 09-12-1994**

La modifica apportata con deliberazione C.C. n. 4 in data 23.2.2001 non è stata apportata al regolamento perché il C.R.C. ha annullato la suddetta deliberazione.

---

**AREA POLIZIA LOCALE E COMMERCIO**

## **ARTICOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare al D.Lgs.15 novembre 1993 n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Agli effetti del presente regolamento, per "tassa" si intende la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Decreto Legislativo precisato.
3. Ai sensi dell'art.38 commi 1 e 3 è fatto divieto di occupare spazi ed aree, pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree, senza concessione o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato. Pertanto le occupazioni realizzate senza il prescritto atto di concessione, ovvero protratte oltre il termine concesso, sono considerate abusive e, come tali, passibili delle sanzioni vigenti.
4. Ai sensi dell'art.39, la relativa tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
5. La concessione o autorizzazione è necessaria anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa. Non è invece richiesta per le occupazioni occasionali o nei casi previsti dal presente regolamento.

## **ARTICOLO 2. OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
2. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
3. Le occupazioni temporanee possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.
4. Ai fini dell'applicazione della tassa, sono considerate permanenti le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area per almeno 5 giorni feriali della settimana.

## **ARTICOLO 3. DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art.50 commi 1 e 2), in caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. La sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni grafici con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
5. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comportino specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime.
6. La domanda dovrà essere presentata rispetto alla data di richiesta di inizio occupazione con un anticipo di almeno:
  - a) 30 giorni per le occupazioni permanenti;
  - b) 10 giorni per le occupazioni temporanee.
7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, a parità di condizioni, costituisce priorità la data di presentazione della richiesta.

#### **ARTICOLO 4. OCCUPAZIONI DI TIPO PARTICOLARE**

1. La concessione e la disciplina dei posteggi nel mercato settimanale ed in occasione di sagre è regolata dal rispettivo regolamento.
2. Le assegnazioni dei posteggi sono effettuate dal Comando di Polizia Municipale.
3. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, arrotini, pittori, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione, a meno che la sosta non superi i 60 minuti al di sotto dei quali non è richiesta alcuna autorizzazione.
4. Per le occupazioni di cui ai commi 1 e 3, la quietanza di pagamento della tassa, da effettuarsi con il versamento diretto ad un incaricato del Comune mediante bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati e di vidimati prima dell'uso, equivale a provvedimento di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

#### **ARTICOLO 5. CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

1. Il termine entro cui il competente ufficio comunale dovrà esprimere diniego o rilasciare la concessione richiesta è stabilita:
  - a) in almeno 3 giorni antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione, per quelle temporanee;
  - b) in almeno 5 giorni antecedenti la data di inizio occupazione o in caso di presentazione di documentazione integrativa, entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa per quelli permanenti.
2. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità, il codice fiscale, ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area, l'importo e le modalità di pagamento della tassa ed infine le eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata, pena la decadenza della medesima.
3. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.
4. La concessione di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

5. La concessione può essere rilasciata previa apposita deliberazione della Giunta Comunale, qualora la richiedono l'importanza e la durata dell'occupazione. Se la concessione comporta la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del Concessionario.

6. Le concessioni hanno carattere del personale e non possono essere cedute.

7. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al Concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento di nuova tassa ed esclusione di ogni restituzione della tassa prima pagata.

8. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al precedente comma nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale per l'occupazione di spazio pubblico o di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobile munito di passo carrabile, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini della tassa.

9. Le concessioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per i quali sia prescritta apposita autorizzazione. In tutti i casi esse vengono accordate.

a) senza pregiudizio nei diritti di terzi,

b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione e di rispondere in proprio di quelli procurati a terzi per effetto dell'occupazione;

c) Con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;

d) Con l'obbligo di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;

## **ARTICOLO 6. OCCUPAZIONE D'URGENZA**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito formale provvedimento di concessione che verrà rilasciata a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare l'immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale. L'ufficio provvederà ad accertare se esistano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel regolamento.

## **ARTICOLO 7. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

2. È pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

3. Qualora dalla occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese.

## **ARTICOLO 8. RINNOVO E DISDETTA DELLE CONCESSIONI**

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza purché non si verifichino variazioni nell'occupazione medesima. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza in carta legale almeno 30 giorni prima della scadenza per quelle permanenti e 10 giorni prima per quelle temporanee, precisando gli estremi della concessione o autorizzazione originaria.
2. Il concessionario può recedere anticipatamente dalla concessione comunicandolo tempestivamente all'amministrazione comunale.
3. Qualora la disdetta non sia dovuta a cause di forza maggiore la tassa versata non verrà restituita .

#### **ARTICOLO 9. DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:
  - per uso diverso dall'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
  - Mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico.
  - Reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa.
  - Violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione de suoli.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita, mentre rimane l'obbligo per quella ancora dovuta, relativa al periodo di effettiva occupazione.

#### **ARTICOLO 10. REVOCA O SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

1. La concessione o autorizzazione di occupazione del suolo, soprassuolo o sotto suolo pubblico è sempre passibile di revoca di modifica o sospensione temporanea per i motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza.
2. In caso di revoca o sospensione l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi, né di indennizzo.

#### **ARTICOLO 11. RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

#### **ARTICOLO 12. CORRISPETTIVO PER L'USO DEI BENI COMUNALI**

1. L'eventuale uso da parte del concessionario di opere già esistenti, a qualsiasi altra utilizzazione di beni comunali di uso pubblico o, patrimoniale, sono ammessi solo dietro pagamento di adeguato corrispettivo, a titolo di canone, risarcimento danni e simile, il cui ammontare sarà determinato dal Comune con provvedimento insindacabile in via amministrativa.
2. L'uso dei beni comunali comporta altresì, per il concessionario, la continua ed adeguata manutenzione degli stessi e l'obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

#### **ARTICOLO 13. DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il presente capo disciplina le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Sono pertanto soggette alla tassa le occupazioni insistenti su cavi irrigui ubicati nel territorio del comune di Spirano.
3. Sono parimenti soggetti alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
5. Sono altresì soggette le occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali che attraversano il centro abitato del territorio comunale, come delimitato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune e della provincia o al demanio statale.
7. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso quando, manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

#### **ARTICOLO 14. CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE**

1. Ai sensi dell'art.43, comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe.
2. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale scopo le strade, le piazze, gli spazi e quanto altro oggetto del tributo, in ottemperanza all'art.42, comma 3 del D.Lgs. 507/93, sono suddivise in 2 categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento.

#### **ARTICOLO 15. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.  
Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art 46 del decreto legislativo 507/93, se nell'ambito della stessa categoria, prevista dall'articolo precedente e aventi la medesima

natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro lineare.

3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%.

4. L'area occupata con strutture o simili collocate sul suolo è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tali strutture sono dotate di copertura sporgente, l'area tassabile è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima; analogamente si procede per computare l'area occupata con tende, ombrelloni o simili.

5. Per i passi carrabili, costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq.9. l'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolato in ragione del 10%.

6. Per le occupazioni permanenti, effettuate con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, l'applicazione della tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

#### **ARTICOLO 16. MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA – CRITERI**

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati all'Amministrazione comunale.

2. L'area occupata con strutture collocate al suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento.

3. Ove tende o simili siano posti a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo, va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgenti dai banchi o dalle aree medesime.

4. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata, si computano ai fini della tassazione.

5. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categorie diverse, sono tassabili con la tariffa della categoria superiore.

6. Per i passi carrabili, la tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

7. Per gli accessi, carrabili o pedonali non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, la tassa è commisurata alla superficie risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di un metro.

#### **ARTICOLO 17. TARIFFE**

1. La tassa è determinata in base alle misure tariffarie stabilite con deliberazione di Giunta comunale e con riferimento alle categorie esistenti.

2. Ai sensi dell'articolo 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47,48 del decreto legislativo n.507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione della tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria e articolati, ai sensi dell'art.42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

-prima categoria 100%

-seconda categoria 50%

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

5. Per le occupazioni temporanee la tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione giornaliera e della durata in giorni con i seguenti criteri:

- a) fino a 12 ore: tariffa ridotta del 40%;
- b) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera;
- c) fino ai 14 giorni: tariffa intera; oltre i 14 giorni e fino ai 30 giorni il 20% di riduzione; oltre i 30 giorni il 50% di riduzione.

6. La tassa per l'occupazione del sottosuolo o soprasuolo stradale di cui all'art.46, è determinata forfaitariamente nell'ambito di limiti minimi e massimi stabiliti dall'art.47, comma 2 e 2 bis per le occupazioni permanenti e comma 5 per quelle temporanee.

7. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti che si protraggono di fatto per un periodo superiore a quello consentito dall'atto di concessione, ancorché uguale o superiore all'anno, si applicano le tariffe dovute per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentate del 20%.

8. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, è dovuta dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art.47, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare il 50% delle spese medesime.

#### **ARTICOLO 18. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

1. Ai sensi dell'art.48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante, nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri.

2. È ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante, muniti di 2 o più serbatoi sotterranei, di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di 2 o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa relativa al presente articolo, con i limiti di riferimento stabiliti dall'art.48, comma 1 del decreto legislativo 507/93, è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e di relativi serbatoi sotterranei nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq.4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. Comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art.44 del decreto legislativo 507/93.

#### **ARTICOLO 19. APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI**

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, per l'impianto di esercizio di apparecchi automatici, per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico, è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

## **ARTICOLO 20. RIDUZIONE DELLA TASSA PERMANENTE**

1. in ordine a quanto disposto dal decreto legislativo 507/93, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
  - a) ai sensi dell'art.44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti sul suolo, è ridotta al 30%.
  - b) Ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili, la tariffa è ridotta al 50%.
  - c) Ai sensi dell'art.44, comma10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 50%.
  - d) Per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50%.

## **ARTICOLO 21. RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA**

1. ai sensi dell'art. 45:
  - comma 3 – per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%
  - comma 5 - le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
  - comma 5 ed art.42, comma 5 – per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. E fino a 1000 mq e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
  - comma 7- per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%.
  - comma 8- per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;
  - comma 6 bis - le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%;
  - comma 2 lett. C – la tariffa per occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti è ridotta al 50%.

## **ARTICOLO 22. ESENZIONE DALLA TASSA**

1. sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 15 novembre 93, n. 507;
  - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
  - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea di concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia

locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

b) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, celebrative, politiche, religiose ed assistenziali, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

c) occupazioni o sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose.

d) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli edifici effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio, e siano posti in contenitori facilmente movibili.

e) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, di durata non superiore a 3 ore.

f) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 6 ore.

3. la Giunta Comunale può disporre esenzioni o riduzioni della tassa dovuta per occupazioni temporanee, qualora queste siano necessarie per fronteggiare eccezionali eventi di interesse pubblico.

### **ARTICOLO 23. PASSI CARRABILI – AFFRANCAZIONE DELLA TASSA**

1. ai sensi dell'art.44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

2. qualora, successivamente alla affrancazione vengano apportate variazioni strutturali al passo carrabile affrancato, tali da comportare, mediante l'applicazione delle tariffe in vigore nell'anno di affrancazione, un maggior ammontare della tassa, il passo carrabile predetto sarà considerato nuovo oggetto tassabile, senza possibilità di restituzione anche parziale del corrispettivo a suo tempo versato.

### **ARTICOLO 24. DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA**

1. per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio

della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

2. l'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, contestualmente alla tassa dovuta per l'anno di riferimento.

3. in mancanza di variazioni nelle occupazioni, per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

4. per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo pubblico con conduttore, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno, per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5. il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento, lire o per eccesso se è superiore.

6. per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre l'inizio della occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto ad incaricato del Comune, mediante bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati e vidimati prima dell'uso.

## **ARTICOLO 25. ACCERTAMENTI, RIMBORSI RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA**

1 per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art.51 del D. Lgs. N. 507/93 e successive modificazioni.

## **ARTICOLO 26. SANZIONI**

1. per le variazioni concorrenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. N.507/93:

- per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10%.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

2. le violazioni delle norme concernenti l'occupazione ( occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del

T.U.L.C.P. 3-3-1934 n. 383 e successive modificazioni e del D.L. 30-4-92 n. 285 e successive modificazioni.

#### **ARTICOLO 27. ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie ed incompatibili con quelle del presente Regolamento.

#### **ARTICOLO 28. ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art.46 della legge 8-6-1990 n.142, è pubblicato, ai sensi dell'art.46 del vigente Statuto Comunale, all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
2. Tuttavia, la parte riguardante la classificazione del territorio comunale, di cui all'art.14 del presente Regolamento, produce i suoi effetti con decorrenza 1-1-95. Pertanto è fatto salvo l'obbligo del conguaglio della maggiore tassa dovuta per effetto della suddetta classificazione.